

Repertorio n.

Raccolta n.

**COMUNE DI SCANDICCI** (Città Metropolitana di Firenze)

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREA GIA'  
CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ARTICOLO 31 COMMI DA 45 A 49 LEGGE N.  
448/1998

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
in Scandicci (FI), via Pantin n. 26, mio studio.

Dinnanzi a me, Avv. FILIPPO BARSANTI, Notaio residente in Scandicci, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, si sono personalmente costituiti:

A) Dr. [omissis], nato a [omissis] il [omissis] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di seguito nominato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore 2, Servizi Amministrativi - U.O. Patrimonio immobiliare ed espropri - dell'ente pubblico territoriale denominato "**COMUNE DI SCANDICCI**", con sede in Scandicci (FI) piazzale della Resistenza, (Codice fiscale n. 00975370487), in virtù della carica che ricopre in forza dell'art. 69 del vigente Statuto Comunale, tale nominato con disposizione di conferimento incarichi dirigenziali del Sindaco del Comune di Scandicci n. 394 del giorno 1 ottobre 2020 ed altresì in esecuzione della Determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ emessa in data 2021;

B) [omissis], nata a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], cittadina italiana, la quale dichiara di essere [omissis];

C) [omissis], nato a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], cittadino italiano, il quale dichiara di essere [omissis];

D) [omissis], nato a [omissis] il [omissis], residente in [omissis], codice fiscale [omissis], cittadino italiano, il quale dichiara di essere [omissis];

Tutti i comparenti delle cui identità personali io notaio sono certo.

**PREMESSO:**

- che in forza di convenzione edilizia con atto ai rogiti del Notaio Maria Valeria ACQUARO di Firenze del 7 marzo 1983 - repertorio 8956/4145, trascritto a Firenze il 21 marzo 1983 al numero 4594 di registro particolare, il Comune di Scandicci concesse a "Volontà-Società Cooperativa Edificatrice a Responsabilità limitata" con sede in Scandicci (Firenze), codice fiscale 01461970483, il diritto di superficie, sulle aree, destinate all'edilizia economica o popolare ai sensi della Legge 167 del 1962 costituenti il lotto edificabile in Scandicci, località Vingone, per complessivi mq. 2995 (duemilanovecentonovantacinque) individuato al Catasto Terreni del Comune di Scandicci nel foglio di mappa n. 16 dalla particella n. 2041 con riferimento al tipo di frazionamento approvato dall'Ute di Firenze numero 13/1983 in atti dal 19 febbraio 1987; detta area rappresentava il lotto edificabile 18 del comparto PEEP di Vingone;

la sopra individuata area risulta pervenuta in proprietà al Comune di Scandicci, unitamente a maggior consistenza, in forza della Sentenza di acquisto a titolo originario emessa dal Tribunale di Firenze in data 31 maggio 2005, repertorio n. 2085/2005, trascritta a Firenze il 27 luglio 2017 al n. 22261 del registro particolare, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con Sentenza n. 1060 del 3 agosto 2009, mai impugnata in Cassazione, e corretta con Ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Firenze del 9 maggio 2017;

Per quanto riguarda la realizzazione dell'intero complesso (di 18 alloggi e autorimesse) di cui le unità immobiliari di seguito descritte fanno parte, i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Scandicci sono i seguenti:

Concessione edilizia numero 1499 del 26 novembre 1983 e successive autorizzazione numero 1081 del 14 ottobre 1985, concessione numero 1838 del 14 aprile 1986, autorizzazione ex art. 15 legge 47/85 del 13 febbraio 1987, con comunicazione per varianti interne inoltrata al Sindaco di Scandicci in data 1 ottobre 1988 protocollo numero 263, che oggi costituisce il condominio del complesso immobiliare sito in Scandicci (FI) località Vingone, Via Gaetano Pacchi numeri 2, 4, e 6;

conseguentemente all'edificazione del predetto fabbricato fu presentata all'U.T.E. di Firenze (oggi Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio) la denuncia di cambiamento nello stato dei terreni (Tipo Mappale) del 3 dicembre 1986 protocollo numero 211694; la sopra indicata particella 2041 del foglio 16 è rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Scandicci quale ente urbano di are 29 (ventinove), centiare 95 (novantacinque), dati derivanti da tabella di variazione del 3 dicembre 1986 protocollo numero FI0086065 in atti dal 18 marzo 2010, CAUSALE: BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (NUMERO 2228.1/2010)

- detta area relativa al lotto concesso in diritto di superficie, è meglio individuata con bordatura di colore rosso nella planimetria allegata sotto lettera "A " al presente atto e sottoscritta dai comparenti e da me notaio;

che con atto di assegnazione di alloggi sociali autenticato dal Notaio Mario CECCHETTI di Vicchio in data 29 dicembre 1989, repertorio numero 17917/7421, trascritto a Firenze il 20 gennaio 1990 al numero 1731 di registro particolare e registrato a Borgo San Lorenzo il 17 gennaio 1990 al numero 128, detta Cooperativa vendette - subordinatamente alla definizione della procedura espropriativa di cui al decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana numero 503 del 10 agosto 1979 - a [omissis] - che acquistò in regime di comunione legale - la proprietà (rectius, la proprietà superficiaria) di porzione del fabbricato in Comune di Scandicci, via Pacchi n. 6, scala A realizzato su detto terreno particella 2041 e precisamente appartamento per abitazione, contraddistinto dall'interno 3 al piano secondo e pertinenti cantina numero 2 al piano terreno e autorimessa numero 2 al piano terreno;

che [omissis] dichiarò in detto di essere coniugato in regime di comunione legale con la sopra costituita [omissis];

che le sopra descritte unità immobiliari hanno oggi le seguenti rappresentazioni catastali: appartamento e cantina: Al Catasto **Fabbricati** del Comune di Scandicci (FI) quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa **16**, dalla particella **2041** subalterno **4**, categoria **A/2**, classe **6**, consistenza vani **6,5** (sei virgola cinque), superficie catastale totale metri quadri **112** (centododici), rendita catastale euro **721,75** (settecentoventuno virgola settantacinque), a seguito di variazione del 9 novembre 2015, CAUSALE: INSERIMENTO IN VISURA DEI DATI DI SUPERFICIE;

per quanto riguarda il garage: Al Catasto **Fabbricati** del Comune di Scandicci (FI) quanto sopra descritto risulta rappresentato nel foglio di mappa **16**, dalla particella **2041** subalterno **7**, categoria **C/6**, classe **10**, consistenza metri quadri **16** (sedici), superficie catastale totale metri quadri **18** (diciotto), rendita catastale euro **101,64** (centouno virgola sessantaquattro), a seguito di variazione del 9 novembre 2015, CAUSALE: INSERIMENTO IN VISURA DEI DATI DI SUPERFICIE;

- nel sopra citato atto del Notaio ACQUARO del 7 marzo 1983 furono posti i limiti alla cessione delle sopra descritte unità immobiliari

precisandosi che dette cessioni avrebbero potuto essere effettuate "solamente con le modalità, i termini, i corrispettivi stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare dalla legge 22 ottobre 1971 numero 865 e dalla legge 5 agosto 1978 numero 457" nonché precisandosi che "per l'assegnazione di detti alloggi si dovranno rispettare le disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978 numero 457" nonché precisandosi che "per eventuale vendita, locazione e costituzione di diritti reali di godimento relativamente a quanto costruito in virtù della concessione si applicheranno le limitazioni e i vincoli di legge interessanti l'edilizia economica e popolare e in particolare quelli relativi alla legge in base alla quale è stato concesso il finanziamento alla Cooperativa";

- con delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 21 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato la trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree di cui all'oggetto a seguito di proposta da parte del Comune e di conseguente accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la corrispondente quota millesimale di proprietà previo pagamento di un corrispettivo;

- successivamente con delibera del Consiglio Comunale numero 77 del 30 luglio 2020 è stato disposto l'annullamento della determinazione di maggior favore prevista, alla lettera "b" del punto 1 della Deliberazione consiliare numero 30/2019, indicata nella precedente nota del Comune di Scandicci in data 9 maggio 2019 protocollo numero 23786 inviata ai Signori Graziano MAGNELLI e [omissis], al fine di conformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale costituito dal parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti numero 10/SEZAUT/2015/QMIG, e che pertanto l'entità del corrispettivo da versare per procedere alla cessione in proprietà dell'area, è complessivamente pari ad euro 31.726,49 (trentunomilasettecentoventisei virgola quarantanove);

- che in data [omissis] è deceduto in [omissis], il predetto [omissis], nato a [omissis] il [omissis], la cui dichiarazione di successione è stata registrata a Firenze al numero 449505 volume 88888 il 9 dicembre 2020, trascritta a Firenze il 26 ottobre 1983 al n. 15344 del registro particolare);

- che [omissis] non fece testamento e pertanto la sua eredità si è devoluta per legge in uguali quote indivise, fra i sopra costituiti [omissis] nonché [omissis] e [omissis] suoi figli;

che pertanto ciascuno di essi ha ereditato la quota indivisa di 1/6 (un sesto) delle sopra descritte unità immobiliari e pertanto, ad oggi [omissis] è proprietaria superficiaria per la quota indivisa di 4/6 (quattro sestì) mentre [omissis] e [omissis] sono proprietari superficiari della quota indivisa di 1/6 (un sesto) ciascuno;

- che il Comune di Scandicci, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2021 esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato:

1. di stabilire che il comune può cedere in proprietà le aree già risultanti di proprietà dell'Amministrazione Comunale ricomprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, con le modalità previste nei commi da 45 a 49 dell'art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448;

2. di stabilire, sulla base di quanto previsto dal comma 47 dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998, che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree PEEP già destinate

alla realizzazione di immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, avverrà a seguito di proposta da parte del comune e di conseguente accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la corrispondente quota millesimale di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato sulla base di quanto indicato al comma 48 del medesimo articolo di legge e cioè abbattendo in misura pari al quaranta (40) per cento il valore venale del bene, con possibilità di eventuale ulteriore abbattimento, come specificato al successivo punto 5), sino al massimo del cinquanta (50) per cento del valore venale del bene - e, dunque, correlativamente di elevare la riduzione del quaranta (40) per cento sino al cinquanta (50) per cento - al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT; in caso di valori negativi o nulli, essendo in ogni caso esclusa la retrocessione in favore dei proprietari degli edifici di somme già versate e portate in detrazione secondo quanto previsto nel comma 49 del medesimo art. 31 della legge n. 448/1998, il corrispettivo dovuto sarà considerato pari a zero';

'6. di confermare, in conformità a quanto indicato al comma 46 dell'art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448, che nel caso di cessione della proprietà dell'area, le convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 per la concessione del diritto di superficie, saranno sostituite da nuove convenzioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - i cui contenuti sono oggi inseriti nell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a seguito di abrogazione disposta con l'art. 136, comma 2, lett. c) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001 - sottoposte alle condizioni indicate nel medesimo comma 46 dell'art. 31, redatte sulla base degli schemi allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, come meglio a seguito specificato';

'11. di stabilire che, su richiesta dei destinatari dell'offerta, [...] i corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree PEEP relative ai medesimi immobili, di cui al comma 48 dell'art. 31 della legge 448/1998, possano essere corrisposti in forma dilazionata in non più di ventiquattro (24) rate mensili, maggiorate degli interessi legali; gli importi non corrisposti dovranno essere garantiti da apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile; in mancanza di esplicita richiesta da parte dei destinatari dell'offerta, i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti in unica soluzione;

12. di stabilire che in caso di concessione delle dilazioni di pagamento di cui al precedente punto 11), la stipulazione e la trascrizione degli atti di eliminazione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata e delle convenzioni relative alla cessione in proprietà delle aree PEEP relative ai medesimi

immobili, possano essere effettuate dopo l'avvenuto pagamento della prima rata ed il deposito della predetta garanzia fideiussoria;

13. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma pubblica, soggetta a trascrizione, nel caso di attivazione della procedura di cessione della proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971, dando atto che detta convenzione sostituirà le vigenti convenzioni già stipulate per le stesse aree'

- - che nella predetta deliberazione consiliare sono altresì individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo da versare per la cessione in proprietà dell'area che risultano analoghi nella fattispecie a quanto già approvato con la Delibera 77/2020 sopracitata;

Al Comune di Scandicci è pervenuto il versamento del corrispettivo richiesto alla Tesoreria Comunale (boll. n. 3165) del 30 aprile 2021, mediante Bonifico disposto a mezzo istituto bancario "Credem" in data 29/04/2021 per il complessivo importo di euro 31.726,49 (trentunomilasettecentoventisei virgola quarantanove), la cui ricevuta, in copia sarà allegata al presente atto come di seguito precisato;

la quota millesimale di proprietà del terreno di seguito descritto di spettanza dei predetti [omissis], [omissis] e [omissis] è di 62,32 (sessantadue virgola trentadue);

che, per quanto sopra già detto, risultano soddisfatti tutti i requisiti necessari per poter procedere alla cessione pro-quota, in ragione e pari alla quota millesimale condominiale di propria spettanza pari a 62,32/1000 (sessantadue virgola trentadue millesimi) millesimi, ai componenti della proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicato in modo da divenire, essi [omissis], [omissis] e [omissis], pieni ed esclusivi proprietari dell'appartamento, della cantina e della autorimessa sopra descritti e nelle predette quote indivise.

Quanto sopra premesso e ratificato, si da costituire elemento integrante e sostanziale di questo atto, i nominati componenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) Il Comune di Scandicci cede, vende e trasferisce ai signori [omissis], [omissis] e [omissis] - proprietari superficiali dell'appartamento, della cantina e della autorimessa descritti nelle superiori premesse realizzati sul lotto edificabile del Piano PEEP "Vingone" - che, acquistano, per la quota millesimale complessiva di **62,32/1000 (sessantadue virgola trentadue millesimi)** - e cioè [omissis] per la quota indivisa di 41,54/1000 (quarantuno virgola cinquantaquattro millesimi), nonché [omissis] e [omissis] per la quota indivisa di 10,39/1000 (dieci virgola trentanove millesimi) cadauno - la proprietà del seguente appezzamento di terreno, in unico lotto, ubicato in Comune di **Scandicci** (Firenze), località Vingone, in fregio a via Gaetano Pacchi, di complessivi 2995 (duemilanovecentonovantacinque) metri quadri, costituente il predetto lotto edificabile, e rappresentato, al Catasto **Terreni** di detto Comune, come segue:

foglio **16**, particella **2041**, qualità ente urbano, di are 29 (ventinove), centiare 95 (novantacinque), **confini**: pubbliche vie su più lati, salvo se altri.

ARTICOLO 2) Il rappresentante del Comune di Scandicci dichiara che il bene immobile oggetto della presente cessione ha le caratteristiche risultanti dal "certificato di destinazione urbanistica" rilasciato dallo stesso comune in data

con il n. e che, dalla data del rilascio, ad oggi, non sono state intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici interessanti i beni immobili descritti al precedente articolo 1. Tale certificato, in originale viene allegato al presente Atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 3) Il Comune di Scandicci, come sopra rappresentato, da atto che con la sottoscrizione della presente convenzione, ricorrendone i presupposti essendo trascorsi più di 20 (venti) anni dalla data di sottoscrizione della convenzione con la quale era stato ceduto il diritto di superficie, tutti i vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, relativi all'alloggio con relative pertinenze, come in premessa identificato, sono da considerarsi rimossi in base all'attuale formulazione del comma 46 lettera a) dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

ARTICOLO 4) Le parti danno atto che la proprietà dell'area oggetto della presente cessione viene trasferita, pro - quota come sopra indicato, alla parte acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, niente escluso né eccettuato, con ogni diritto inerente ed accessorio, nonché con tutte le accessioni e pertinenze, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, posseduti dalla parte venditrice, la quale dichiara e garantisce che la proprietà trasferita con il presente atto è di esclusiva titolarità, libera da censi, livelli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, come pure da qualunque altro onere e peso, obbligandosi alla rivelazione dell'acquirente in ogni caso di evizione e molestia a norma di legge.

ARTICOLO 5) Le parti danno atto che a seguito della presente cessione, il diritto di superficie già concesso dal Comune con gli atti convenzionali citati in premessa risulta estinto, relativamente alla quota di millesimi sopracitata, per confusione tra titolare della relativa quota del diritto di proprietà e titolare della quota corrispondente del diritto di superficie.

ARTICOLO 6) Il corrispettivo per la cessione cui all'Art. 1 è già stato interamente versato al comune di Scandicci così come in premessa riportato e come meglio risulta dalla ricevuta di pagamento presentate in copia dalla parte acquirente. Parte cedente rilascia quietanza.

ARTICOLO 7) Le parti autorizzano le trascrizioni conseguenti al presente atto.

Il comune di Scandicci rinuncia all'ipoteca legale esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità, anche in ordine al reimpiego delle somme introitate.

ARTICOLO 8) Le parti, da me notaio richiamate sulle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi indicate, attestano, dichiarano e garantiscono, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratesi edotte delle sanzioni penali di cui al suddetto d.p.r. , in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35, comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, così modificato dall'Art. 1, comma 48 della legge n. 296 del 2006: a) che il corrispettivo del presente atto pari a complessivi euro **31.726,49**

(trentunomilasettecentoventisei virgola quarantanove) è stato interamente pagato in data 29 aprile 2021 mediante bonifico - la cui contabile si allega in copia al presente atto sotto la lettera "C" sottoscritta dai comparenti e da me notaio - ed accreditato su conto aperto presso banca Intesa San Paolo S.p.A. filiale di Scandicci quale tesoreria comunale; detto comune con la sottoscrizione del presente atto, ne rilascia ampia e

liberatoria quietanza; b) che non si sono avvalse di alcun mediatore per la conclusione dell'affare di cui al presente atto; c) di essere edotte della sanzione amministrativa prevista dal citato decreto legge n. 223 del 2006 in caso di omessa, incompleta e mendace indicazioni dei predetti dati.

Essendo il corrispettivo già stato interamente pagato prima e fuori dal presente atto, non ricorrono i presupposti per poter richiedere il deposito di detto corrispettivo presso me Notaio ai sensi dell'articolo 1 commi 63 e 66 della legge n. **147**/2013. Per quanto occorer possa, tutti i sottoscritti comparenti rinunziano al deposito del corrispettivo di cui al presente articolo presso me notaio, dichiarandosi edotti di detta normativa da me Notaio.

ARTICOLO 9) Tutte le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di volturazione e trascrizione sono a carico della parte acquirente che se le assume. La presente assegnazione di area in diritto di proprietà non rientra nel campo d'applicazione dell'IVA, ai sensi del comma 19 bis dell'Art. 36 del D.L. 30/8/1993 N. 331 convertito con legge 29/10/1993 n. 427. Inoltre, la parte acquirente richiede l'applicazione delle agevolazioni di cui all'Art.3 comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come modificato dall'Art.3, comma 60 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed in particolare **l'applicazione dell'imposta di registro ed in misura fissa** nonché l'applicazione delle agevolazioni di cui all' Art. 32, secondo comma del DPR 9/9/1973 N. 601, ed in particolare **dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali**, trattandosi di atto relativo all'attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale di cui alla legge 22/10/1971 n. 865.

ARTICOLO 10) -Le parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed adempimenti fiscali.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, ai Comparenti che espressamente lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore  
Il presente atto, scritto con caratteri a stampa da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione nonchè, per quanto vedasi, di mio pugno, consta di due fogli e si estende su otto facciate compresa la presente.